

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Avenida 12"

ARTI. 1 DENOMINAZIONE E SEDE "Associazione Culturale Avenida 12", che opera senza scopi di lucro, autonoma e pluralista nell'ambito del Terzo Settore e s'ispira ai principi di democrazia, partecipazione, collegialità, trasparenza amministrativa e rispetto dei diritti degli associati.

La denominazione dell'ente potrà essere variata sostituendo il termine 'Associazione culturale' con l'acronimo 'ETS', o in alternativa includendo la dicitura estesa 'Ente del Terzo Settore', come previsto dalla normativa vigente, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS. L'associazione ha sede legale in Caltagirone, in Madonna della Via n.12

ART. 2) PRINCIPI E SCOPI - L'"Associazione culturale Avenida 12" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'associazione opera nel settore della promozione culturale, artistica e sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla **danza in tutte le sue forme ed espressioni**.

Attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione svolge in via prevalente le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale**, con particolare riferimento alla danza;
- realizzazione di **lezioni e corsi di danza** (classica, moderna, contemporanea, urbana e altre discipline), rivolti a tutte le fasce d'età;
- organizzazione di **workshop, stage, seminari ed eventi culturali** nel settore della danza e delle arti performative;
- promozione dell'educazione corporea, artistica e del benessere psicofisico attraverso la danza;
- ideazione e realizzazione di **spettacoli, rassegne e manifestazioni artistiche**;

- promozione di attività inclusive attraverso la danza, rivolte anche a soggetti fragili o svantaggiati;
- partecipazione a **bandi pubblici e privati**, nazionali ed internazionali, coerenti con le finalità associative;
- collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, istituzioni culturali e altre associazioni.

Attività diverse (art. 6 D.Lgs. 117/2017)

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i limiti di legge, tra cui:

- vendita di **merchandising**, abbigliamento e materiali promozionali legati alle attività associative;
- creazione, produzione e diffusione di **contenuti multimediali** (video, fotografie, contenuti digitali, social media);
- gestione e affitto di spazi per attività artistiche e formative;
- organizzazione di eventi a pagamento e attività accessorie;
- attività di comunicazione, promozione e marketing delle iniziative associative;
- raccolta fondi e attività di sponsorizzazione;
- somministrazione occasionale di alimenti e bevande durante eventi.

ART.3 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'- Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti le attività dell'associazione provengono da:

-quote da ammissione; quote associative annuali; contributi volontari dei soci; contributi di società, enti pubblici e privati, persone fisiche che condividono gli scopi istituzionali dell'associazione e che intendono sostenere le attività e raccolta fondi;

-attività promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi. Le entrate e le uscite saranno rigorosamente registrate. L'organo amministrativo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e la quota annuale di iscrizione all'associazione nonché le modalità del versamento.

Rappresentando l'associazione un ente senza fine di lucro, è fatto assoluto divieto di procedere alla distribuzione dei proventi dell'associazione, in maniera diretta o indiretta, tra i soci o altri soggetti terzi.

L'eventuale avanzo di gestione che si potrà generare alla conclusione di ogni anno sociale verrà reinvestito in attività istituzionali previste dallo statuto.

ART. 4) PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio, da erogazioni, donazioni e lasciti. I versamenti a titolo di quota associativa o altro possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessuno caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alle richieste di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte. Durante l'esistenza dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 co.2 del D.Lgs 117/2017, non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o le distribuzioni non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

ART.5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché essi siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Tutti i soci hanno il diritto di informazione, controllo ed accesso su tutti gli atti prodotti dall'Associazione, così come stabilito dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.

Al momento dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti deve essere sempre ispirato ai principi di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche adottate.

ART. 6 AMMISSIONE, RECESSO, ESPULSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI - 2

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti che ne condividono le finalità e s'impegnano a realizzarle. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta dell'aspirante socio.

Gli associati sono articolati nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Ente.
- **Soci Ordinari:** coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- **Soci Sostenitori:** coloro che contribuiscono con versamenti superiori alla quota minima.
- **Soci Onorari:** persone che abbiano reso particolari servizi all'Associazione, nominate dall'Assemblea.

Parità di trattamento: Ai sensi del principio di democraticità, tutti i soci (fondatori, ordinari, sostenitori e onorari) hanno i medesimi diritti, con particolare riferimento al diritto di voto in Assemblea e all'elettorato attivo e passivo. **È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea o perpetua che limiti i diritti degli associati o ne precluda il rinnovo annuale del vincolo associativo.**

Obblighi contributivi: Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari (se così deliberato dall'Assemblea), sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento entro il **31 gennaio** di ogni anno comporta la decadenza per morosità. La qualità di socio si perde per:

- **Recesso:** da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
- **Esclusione:** deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea per gravi motivi o inadempienza ai doveri statutari.

- **Decadenza per morosità:** in caso di mancato rinnovo della quota entro i termini stabiliti.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. In nessun caso di cessazione del rapporto associativo il socio ha diritto al rimborso dei versamenti effettuati.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il collegio dei revisori.

ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – L'assemblea, composta da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'associazione. Essa indirizza l'attività dell'associazione e approva il bilancio preventivo ed il rendiconto. L'assemblea elegge il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori.

ART. 9 CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea generale degli associati si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a norma dell'art. 20 del codice civile. Essa viene convocata tramite avviso da inviare agli associati e da affiggere all'albo della sede sociale otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno delle materie da trattare. Ciascun associato ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe ma ciascun delegato non può rappresentare più di un altro associato. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli associati maggiori d'età ed in regola con le quote associative. Sono attribuzioni dell'assemblea generale degli associati:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare eventuali modifiche allo statuto sociale;
- c) deliberare sul bilancio preventivo dell'associazione;
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, del quale verrà data pubblicità, tramite affissione all'albo della sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'approvazione;
- e) discutere e deliberare su ogni argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea, tranne che nel caso dei successivi artt. 15 e 18, sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO – Il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea degli associati, è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimensioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo deve ritenersi decaduto, provvedendosi immediatamente da parte del presidente alla convocazione dell'assemblea degli associati. I consiglieri restano tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei loro successori.

ART. 11 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - In conformità agli indirizzi dell'assemblea degli associati, il consiglio direttivo realizza e coordina il perseguimento dei fini statuari. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione con l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 12 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente. Esso è convocato dal presidente su iniziativa propria ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente sarà determinante.

ART. 13 PRESIDENTE – La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente o al vice-presidente in caso di assenza o di impedimento del primo. Il presidente dell'associazione cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone lo stesso Consiglio nella riunione immediatamente successiva. Il presidente può, temporaneamente, delegare facoltà di sua competenza ad altro membro del consiglio direttivo.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO. L'organo di controllo viene nominato nel caso in cui si verificano i casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente viene eletto dall'assemblea nella stessa seduta in cui elegge il collegio stesso. L'incarico di revisore contabile è incompatibile con quella di consigliere. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Verificano la regolare

tenuta delle strutture contabili e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. Partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e a quelle del consiglio direttivo.

ART.15 SCIoglimento - Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'assemblea generale e sarà deciso soltanto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati aventi il diritto al voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r, PEC o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 16 NORME GENERALI- I verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea generale degli associati, saranno redatti dal segretario e firmati, in appositi registri, dal presidente e dal segretario.

ART. 17 GRATUITA' DELLE CARICHE- Tutte le cariche previste in seno all'associazione sono onorifiche ed a titolo gratuito.

ART.18 MODIFICHE STATUARIE – Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Per le **modifiche dello Statuto**, l'Assemblea (straordinaria) delibera:

- **In prima convocazione:** con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- **In seconda convocazione:** qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Ogni modifica o integrazione non potrà essere in contrasto con gli scopi associativi, con la natura di ente non profit e con le norme inderogabili del D.Lgs. 117/2017. Le modifiche diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell'Assemblea e la successiva comunicazione al RUNTS.

ART. 19 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI GENERALI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Stefano D. G.

Barbara D. G.

Alfano